

E' quanto afferma STEP, Society of Trust and Estate Practitioners, in un position paper

Trust, tassazione in ingresso

Regola della territorialità per i trasferimenti di beni e diritti

DI FABRIZIO VEDANA

Vale la regola della territorialità anche per i trasferimenti di beni e diritti in trust da parte di un disponente non residente. Lo scrive STEP, Society of Trust and Estate Practitioners, nel position paper "Trust e regole di territorialità" diffuso ieri ai propri associati. La questione affrontata prende origine dalle modifiche introdotte al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico sulle Successioni) dal decreto legislativo 139 del 18 dicembre 2024 che con specifico riferimento ai trust ne ha sistematizzato la relativa disciplina al fine di definire in via normativa la rilevanza dell'istituto, fino ad ora rimessa alla prassi e alla giurisprudenza. In tale ambito sono state dettate le regole di territorialità delle imposte gravanti sul trust, attraverso l'introduzione di un nuovo comma 2-bis nell'art. 2 del d.lgs. 346/1990, secondo cui: "Per i

trust e gli altri vincoli di destinazione, l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario". La formulazione della norma, ad avviso di STEP Italy, non appare risolutiva. Il primo pe-

riodo, relativo ai disponenti residenti, è chiaro nel far riferimento al momento dell'apporto; ciò potrebbe quindi indurre a ritenere che anche in caso di disponenti non residenti la rilevanza territoriale debba essere verificata in tale momento. Tuttavia, al termine del periodo rilevante, la norma stabilisce che l'imposta si applica ai beni e diritti trasferiti ai beneficiari suggerendo quindi che l'attenzione vada rivolta sui beni effettivamente

trasferiti, piuttosto che su quelli originariamente apportati dal disponente. Pur avendo anche questa seconda lettura (cosiddetta Territorialità in Uscita) delle valide argomentazioni a supporto, STEP Italy ritiene che la prima opzione, quella dell'applicabilità dell'imposta al momento dell'apporto anche ai soggetti non residenti (cosiddetta Territorialità in Entrata) sembra supportata dal tenore letterale del neo-introdotto art. 4-bis del d.lgs. 346/1990, il quale, prevedendo di assolvere l'imposta in ingresso, ha espressamente previsto che l'esercizio dell'opzione comporti una anticipazione al momento dell'apporto di tutti i presupposti applicativi dell'imposta. Nel farlo la norma in effetti nulla prevede in materia di territorialità, a differenza di quanto invece faceva l'Agenzia delle Entrate che invece aveva affermato che ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni i requisiti della territorialità in-

dividui dall'articolo 2 del d.lgs. n. 346 del 1990, ovvero la residenza del disponente e la localizzazione dei beni apportati, devono essere verificati all'atto di apporto dei beni al trust, momento in cui si verifica l'effettivo possesso dei beni da parte del disponente per effetto della segregazione. Un'interpretazione che desse però rilevanza al radicamento della territorialità dell'imposta al momento della devoluzione dei beni, ad avviso di STEP, implicherebbe, a carico del trustee, l'obbligo di tenere traccia della nazionalità dei beni, anche di quelli la cui natura si sarà trasformata nel corso di tutta la durata del trust. Per questo motivo, nonostante il sopra citato articolo 2-bis, risulti essere di non facile lettura, in presenza di apporti in trust da parte di un disponente non residente, STEP Italy ritiene che la tesi della Territorialità in Entrata sia quella più convincente e aderente al testo della norma.

GIURISPRUDENZA CASA

DIRITTO DEL CONDUTTORE DI UTILIZZO DELLE PARTI CONDOMINIALI

"Il conduttore, cui è consentito trarre dalla cosa locata tutte le utilità inerenti al suo normale godimento, escluse solamente quelle espressamente vietate dal contratto o confliggenti con il diritto del locatore o di terzi, può utilizzare le parti comuni dell'edificio condominiale, ove è sito l'immobile locatogli, con eguale contenuto ed eguali modalità del potere di utilizzazione spettante al proprietario".

Così la Cassazione penale, con sentenza n. 8101 del 27.2.2025.

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia

BILANCI 2025/LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI AL WEBINAR DI ITALIAOGGI

Riserve da rivalutazione con sospensione attenuata

ItaliaOggi pubblica le risposte ai quesiti fornite nel corso del webinar sui bilanci 2025 del 17 marzo 2025

Domanda

Le riserve di rivalutazione non affrancate possono essere utilizzate per la copertura delle perdite senza subire tassazione?

Risposta

L'articolo 13, comma 2, della Legge n. 342 del 2000 stabilisce che la riserva da rivalutazione, se non destinata ad aumento del capitale sociale, può essere ridotta solo nel rispetto delle modalità previste dai commi secondo e terzo dell'art. 2445 c.c. (art. 2482 c.c. per le s.r.l.). Questo significa che, al di fuori dei casi di copertura delle perdite, la riduzione della riserva è soggetta alle garanzie previste per le riduzioni volontarie del capitale: è richiesta una deliberazione dell'assemblea straordinaria regolarmente convocata, e l'efficacia della riduzione decorre solo dopo novanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, a condizione che nel frattempo non sia stata proposta opposizione da parte di creditori anteriori.

Quando la riserva è invece utilizzata per coprire perdite, si applica un diverso meccanismo di tutela: non è possibile distribuire utili fino a quando la riserva non sia stata reintegrata o ridotta in misura corrispondente, previa delibera dell'assemblea straordinaria.

Dal punto di vista fiscale, l'utilizzo della riserva nelle modalità appena indicate non comporta, di per sé, conseguenze tributarie. Tuttavia, si ricorda che tale riserva, in assenza di affrancamento, resta soggetta a un regime di sospensione d'imposta. In particolare, l'importo accantonato diventa imponible - sia per la società sia per i soci - soltanto se viene attribuito a questi ultimi, anche per il tramite di un aumento di capitale seguito da una riduzione.

In definitiva, il regime di sospensione d'imposta applicabile alle riserve da rivalutazione può essere definito come una sospensione "attenuata", in quanto comporta effetti fiscali soltanto nel caso in cui la riserva venga effettivamente distribuita ai soci. Al contrario, altri impieghi della riserva, come ad esempio la copertura di perdite, non determinano l'emersione di imponibili né generano obblighi fiscali a carico della società.

Domanda

Un finanziamento soci può essere rimborsato senza osservare la postergazione? In tal caso, come deve essere redatta la delibera o il contratto di finanziamento?

Risposta

In linea generale, un finanziamento soci può essere rimborsato senza rispettare la postergazione solo se non ricorrono le condizioni previste dall'art. 2467 c.c. (per le s.r.l., ma principio estensibile an-

che alle s.p.a. in determinate situazioni).

La norma citata prevede infatti che il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci sia postergato rispetto agli altri creditori qualora il finanziamento sia stato concesso in un momento in cui la società versava in una situazione di squilibrio patrimoniale o finanziario, oppure il finanziamento sia avvenuto in una situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento (in altre parole, quando il capitale proprio sarebbe stata la forma più adeguata di apporto, invece del debito).

La postergazione non si applica se non sussiste uno stato di crisi o di sottocapitalizzazione "sostanziale", ovvero se il finanziamento è avvenuto in una situazione di normale equilibrio economico-finanziario, la postergazione non trova applicazione e il finanziamento può essere rimborsato secondo quanto pattuito.

È opportuno, pertanto, che nel contratto di finanziamento o nella delibera assembleare (se il finanziamento è deliberato dai soci) siano riportati:

- l'importo, la durata, il tasso d'interesse (se previsto) e le modalità di rimborso;
- una clausola esplicita che escluda l'applicazione della postergazione, sulla base della situazione patrimoniale e finanziaria della società al momento del finanziamento.

Domanda

Le riserve di capitale create per effetto dei versamenti dei soci incrementano il costo fiscale della partecipazione di chi li ha effettuati?

Risposta

Al riguardo è opportuno operare alcune distinzioni.

I versamenti effettuati dai soci in conto capitale o a fondo perduto, finalizzati a rafforzare il patrimonio netto della società e privi di obbligo di restituzione, incrementano il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione del socio che li ha eseguiti. Di conseguenza, qualora la partecipazione venga successivamente ceduta, l'eventuale plusvalenza imponible sarà calcolata tenendo conto anche di tali apporti, con conseguente riduzione dell'imponibile.

Diversa è la disciplina applicabile ai versamenti in conto futuro aumento di capitale, effettuati con l'intento di sottoscrivere un futuro aumento del capitale sociale. In questo caso, tali versamenti incidono sul costo fiscale della partecipazione solo nel momento in cui l'aumento viene deliberato e i versamenti imputati a capitale, divenendo così parte integrante della partecipazione.

È inoltre necessario evidenziare che, nel caso in cui le riserve di capitale formate da questi versamenti vengano distribuite ai soci, il costo fiscale della partecipazione si riduce per un importo pari a quanto distribuito.

a cura di Raffaele Marcello

© Riproduzione riservata